



in collaborazione con



con il patrocinio di



organizzato da



SESSIONE TEMATICA
DI APPROFONDIMENTO
6 novembre 2024

MISURARE BENE PER MIGLIORARE LA CIRCOLARITÀ DELLE IMPRESE

Stefano Leoni

Coordinatore Circular Economy Network

In collaborazione con



L'importanza per le imprese di una corretta misurazione della circolarità

Dal 2015 l'UE ha adottato strategie e provvedimenti per promuovere lo sviluppo dell'economia circolare.

Nel quadro degli atti presentati dalla Commissione europea emergono disposizioni per definire obblighi di incremento del livello di circolarità delle imprese, proposizioni di metodi di calcolo della circolarità, disincentivi per investire in impianti che ostacolano la crescita della circolarità e sanzioni per chi comunica prestazioni non veritiere in questo settore.

In questa presentazione approfondiremo due aspetti in particolare: le disposizioni di contrasto al green washing e quelle riguardanti le politiche aziendali di circolarità da tenere presenti nei bilanci di sostenibilità.

La Strategia nazionale per l'economia circolare

«Al fine di realizzare la transizione all'economia circolare risulta sempre più importante l'adozione di indicatori comuni per rendere efficace la misurazione della circolarità e inserirla nelle normative, nei criteri di accesso ai fondi di finanziamento e negli incentivi.»

«Tali indicatori dovrebbero considerare la circolarità in maniera sistemica, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e dovrebbero essere al tempo stesso praticamente applicabili, con un impegno limitato di risorse, anche nelle realtà aziendali di piccole e medie dimensioni.»

Misurare la circolarità

Non esiste ancora una standardizzazione a livello globale con indicatori comuni per la misurazione e la rendicontazione della circolarità.

Tuttavia, per quanto riguarda le **imprese italiane ed europee** vi sono però già oggi importanti novità, che contribuiscono a definire un quadro di riferimento più certo e compiuto. In particolare:

Direttiva UE 2464/2022 sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), ed i connessi standard ESRS (che includono anche standard di circolarità). Dispiegherà i suoi effetti a partire dal 2025

Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità (CSDDD), che rafforza la necessità per le imprese di adottare strategie connesse alla sostenibilità ed alla transizione ecologica.

Direttiva 2464/2022 CSRD

(Corporate Sustainability Reporting)

In particolare, modifica la precedente Direttiva sulle c.d. “informazioni di carattere non finanziario” del 2014, con l’obiettivo di **ampliare e rafforzare la rendicontazione** societaria sui temi di sostenibilità.

A luglio 2023 sono stati pubblicati, con atto delegato, gli **standard di rendicontazione** (ESRS) elaborati da un apposito organismo tecnico comunitario (EFRAG).

Il **30 agosto 2024** il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto legislativo** di recepimento.

Direttiva 2464/2022 CSRD

(Corporate Sustainability Reporting)

ARMONIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI RENDICONTAZIONE: tutte le informazioni dovranno essere fornite sulla base di standard europei (ESRS);

COINVOLGIMENTO DELLE PMI: anche le PMI non quotate, seppur non soggette ad obbligo di rendicontazione ai sensi della direttiva, si troveranno a ricevere richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese più grandi (in relazione alle catene del valore), da banche e investitori; per tale ragione l'EFRAG sta sviluppando anche norme volontarie di rendicontazione, più semplici, per le PMI;

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE: il report di sostenibilità dovrà essere redatto in un formato elettronico unico;

RELAZIONE SULLA GESTIONE: le informazioni dovranno essere pubblicate nella relazione sulla gestione acclusa al bilancio di esercizio della società;

OBBLIGO DI REVISIONE: le informazioni dovranno essere sottoposte a revisione con asseverazione da parte di società e figure professionali appositamente abilitate.

Direttiva 2464/2022 CSRD (Corporate Sustainability Reporting)

Le disposizioni della direttiva avranno una applicazione graduale in base alle dimensioni dell'impresa:

- dal **2025** (comunicazione relativa all'esercizio 2024) per le imprese già oggi soggette alla precedente direttiva DNF del 2014 (grandi imprese quotate, banche, imprese assicurative);
- dal **2026** per le imprese più grandi, in precedenza non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- dal **2027** per le PMI quotate;
- dal **2029** per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti superiori a 150 milioni di euro nell'UE;

Entro il **30 giugno 2026** saranno definite ulteriori disposizioni e ulteriori standard relativamente a:

- principi settoriali (cominciando dai settori produttivi a più alto impatto);
- principi per le PMI.

Direttiva 2464/2022 CSRD

(Corporate Sustainability Reporting)

GRUPPO	NUMERO	SOGGETTO
Trasversale	ESRS 1	Requisiti societari generali
Trasversale	ESRS 2	Divulgazioni generali
Ambiente	ESRS E1	Clima
Ambiente	ESRS E2	Inquinamento
Ambiente	ESRS E3	Acqua e risorse marine
Ambiente	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi
Ambiente	ESRS E5	Uso delle risorse ed economia circolare
Sociale	ESRS S1	Personale proprio
Sociale	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
Sociale	ESRS S3	Comunità
Sociale	ESRS S4	Consumatori e utenti finali
Governance	ESRS G1	Condotta commerciale

Direttiva 2464/2022 CSRD

(Corporate Sustainability Reporting)

Oltre che rendicontare **dati dettagliati** sull'uso delle risorse e sulla circolarità, l'impresa dovrà:

- rendere noti i piani definiti per **adeguare il proprio modello imprenditoriale** e le proprie operazioni ai **principi dell'economia circolare**;
- indicare le misure adottate per **prevenire gli impatti negativi** (effettivi o potenziali) **nell'uso delle risorse** e i risultati raggiunti;
- valutare e descrivere **rischi e opportunità derivanti dall'adozione dei principi dell'economia circolare** sullo sviluppo del business a breve, medio e lungo termine.

Direttiva 2464/2022 CSRD

(Corporate Sustainability Reporting)

RISORSE IN ENTRATA (tra cui: peso complessivo dei materiali impiegati, peso dei materiali rinnovabili provenienti da fonti rigenerabili, peso dei materiali riutilizzati o riciclati, ecc);

RISORSE IN USCITA (tra cui: prodotti e servizi progettati con principi di circolarità o che possono consentire un utilizzo circolare in altri stadi della catena del valore, totale dei rifiuti generati distinto in base alle possibilità di riuso e riciclaggio, peso e tipologia di ogni rifiuto pericoloso o non pericoloso distinto per tipologia di trattamento, ecc);

CRITERI E PROCESSI adottati per identificare, valutare e gestire impatti, rischi ed opportunità correlati all'uso delle risorse ed all'economia circolare (compreso l'utilizzo di materie prime seconde e il contributo alla produzione rigenerativa di risorse rinnovabili ed alla rigenerazione degli ecosistemi);

AZIONI adottate in materia di economia circolare e risorse allocate per la loro implementazione;

OBIETTIVI in materia di uso efficiente delle risorse e circolarità;

POTENZIALI EFFETTI FINANZIARI derivanti da impatti, rischi ed opportunità correlati all'uso delle risorse e all'economia circolare.

Direttiva 2024/1760 (due diligence)

Da recepire entro il 26 luglio 2026. Le imprese interessate dovranno:

- adottare **misure organizzative** per individuare, prevenire o eliminare gli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani causati dalle loro attività o da quelle dei partner commerciali inseriti nella propria catena del valore;
- adottare un **piano per allineare la strategia aziendale alla transizione** verso un'economia sostenibile;
- implementare un **piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici**, in linea con l'accordo di Parigi, che preveda obiettivi specifici al 2030, e poi con scadenze quinquennali fino al 2050.

Le disposizioni della Direttiva saranno applicate gradualmente, partendo dalle imprese più grandi (dal 2027 quelle con più di 5mila dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro) per arrivare progressivamente a luglio 2029 per le altre imprese interessate.

Direttiva 2024/1760 (due diligence)

Con la Direttiva CSDDD l'impegno per la sostenibilità non è più solo una scelta etica e un fattore di innovazione, ma diviene anche un **obbligo** giuridico per l'impresa.

Le società che non rispetteranno le regole saranno responsabili dei danni eventuali cagionati e potranno essere **sanzionate** dalle autorità di vigilanza nazionali.

In caso di **inadempienze e violazioni** scatteranno misure per accertare la responsabilità delle imprese (incluse quelle dei partner commerciali), nonché sanzioni da parte delle autorità di vigilanza nazionali e possibili azioni di risarcimento dei danni.

Le **informazioni sulla "due diligence"** delle aziende dovranno essere accessibili agli investitori, anche tramite un Punto unico di accesso europeo (ESAP).

Contrasto al greenwashing

La **Direttiva 2024/825/UE**, entrata in vigore il 27 marzo 2024, da recepire entro il 27 marzo 2026 (d.d.l per la legge di delegazione europea 2024, A.S. 1258), dispone l'integrazione e la **modifica delle seguenti direttive**:

- **Direttiva 2005/29/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);
- **Direttiva 2011/83/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nuove pratiche commerciali sleali

- Esibire un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- formulare un'asserzione ambientale generica che l'operatore economico non è in grado di dimostrare;
- affermare una qualità ambientale del prodotto o dell'attività nel suo complesso, sebbene riguardi solo un determinato aspetto;
- asserire, sulla base della compensazione di emissioni climalteranti, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo;
- presentare requisiti imposti per legge come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico



Nuove pratiche commerciali sleali

- comunicare che un bene contiene una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell'operatore economico;
- asserire falsamente che il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;
- presentare il bene come riparabile quando non lo è;
- indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario;
- non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.



Altre disposizioni

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore fra l'altro:

- un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile;
- un indice di riparabilità del bene (se applicabile), o comunque informazioni sui pezzi di ricambio e sulla riparazione.

Le informazioni ambientali da dare al consumatore sono fornite mediante:

- l'utilizzo di un avviso armonizzato, contenente i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia sia più lunga a norma del diritto nazionale e mediante l'utilizzo di un'etichetta armonizzata;
- un'etichetta armonizzata.

Il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta saranno specificati dalla Commissione entro il 27 settembre 2025.

L'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata siano facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici.

Codice del consumatore

Le due direttive modificate sono state recepite nel cosiddetto codice del consumo (d.lgvo n. 206/2005). Ciò significa che la vigilanza e l'adozione di misure di controllo è competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questa agisce:

- d'ufficio o su istanza di ogni soggetto ne abbia interesse;
- inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette;
- ne elimina gli effetti.

A tale fine, le vengono affidati poteri investigativi ed esecutivi anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere.

Può disporre, in caso d'urgenza e con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette. È tenuta a comunicare l'apertura dell'istruttoria e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.

L'Autorità, se ritiene la pratica scorretta, ne vieta la diffusione, se non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, se sia già iniziata. Può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto.

Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Proposta di Direttiva Green Claims

La proposta intende disciplinare le modalità di riconoscimento dei marchi di qualità ambientale.

Per essere riconosciuto, un marchio ambientale deve fornire informazioni, tra cui:

- gli aspetti, gli impatti o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;
 - le norme dell'Unione o internazionali applicabili;
 - gli studi o i calcoli utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali;
 - una breve spiegazione del modo in cui sono stati conseguiti i miglioramenti;
 - il certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione e i recapiti del verificatore che lo ha redatto;
 - per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano le compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;
 - una sintesi della valutazione.
- 



Green Claims

Un sistema di etichettatura ambientale deve soddisfare le seguenti **prescrizioni**:

- le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale e sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi siano trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
 - le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale siano proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;
 - le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale siano state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi;
 - il sistema di etichettatura ambientale dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;
 - il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio.
- 

Green Claims



Ogni 5 anni si deve procedere ad un riesame delle attestazioni ambientali.

Le attestazioni ambientali e i sistemi di etichettatura devono essere sottoposti a verifica e certificazione.

La verifica avviene mediante una valutazione da un verificatore indipendente.

L'attestazione ambientale non pregiudica la valutazione da parte delle autorità statali.

Gli stati devono definire le autorità competenti all'applicazione della direttiva e alle quali vengono attribuiti poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori.





Grazie per l'attenzione

Stefano Leoni

Coordinatore Circular Economy Network

www.circulareconomynetwork.it

In collaborazione con

